

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 3/TFN-T – RIUNIONE DEL 4.8.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 agosto 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Massimo Procaccini **Presidente f.f.**; Dott. Ferdinando Fanfani, **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, dott. Tomassino Gramiccia, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari e della sig.ra Antonella Sansoni.

Reclamo 004 - ZINESI RICCARDO/A.C. PALAZZOLO

(richiesta avverso il mancato svincolo ex art. 109 N.O.I.F.).

Propone reclamo innanzi al **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** il calciatore Zinesi Riccardo al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Lombardia avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., inoltrata dallo stesso il 26/5/16.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla dimenticanza dell'atleta dell'allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla Società A.C. Palazzolo di appartenenza.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avverso.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dal reclamante, mentre la Società di calcio nulla adduce anche in tale fase.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** nel valutare il reclamo così come proposto ha rilevato che effettivamente il calciatore nell'inviare al Comitato la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F., nel rispetto dei termini, avendo regolarmente notiziato la A.C. Palazzolo di appartenenza, ha meramente dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa.

A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante dell'**Adito Tribunale** considerare il vizio, consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 N.O.I.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – *Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. n°44/D e seguenti* – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

P. Q. M.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** in accoglimento del reclamo proposto da Zinesi Riccardo, dichiara lo stesso calciatore svincolato dalla società A.C. Palazzolo con decorrenza dalla richiesta inoltrata al C. R. competente. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

Reclamo 006 – A.S. CAMINESE/CHIARETTO MATTIA

(richiesta avverso lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Con atto del 19.7.2016 la A.S. Caminese ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Comitato Regionale Veneto in data 22.6.2016 aveva respinto la sua opposizione alla richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. avanzata dal calciatore Chiaretto Mattia, nato il 10.2.1993.

La decisione di detto Comitato si fondava sul fatto che il primo dei due inviti al calciatore, dedotti dalla Società, per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, di cui al comma 4 art. 109 N.O.I.F., non era stato inviato a mezzo raccomandata, in contrasto con quanto disposto dallo stesso articolo.

La A.S. Caminese deduce l'omessa presentazione da parte del Chiaretto della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante i due inviti a lui inviati in tal senso (prodotti in copia) e non rispettati, e le due relative contestazioni per l'inadempienza spedite per raccomandata (prodotte in copia) entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. La reclamante sostiene di aver correttamente adempiuto al dettato normativo dell'art. 109 per l'opposizione alla richiesta del calciatore, parlando la norma chiaramente di obbligo di invio mediante lettera raccomandata solo per le contestazioni.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Osserva, infatti, questo Tribunale che in materia di svincolo per inattività del calciatore il comma 4 dell'art. 109 N.O.I.F. prevede che nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date

fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti da parte del calciatore se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte sempre a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Il citato articolo non prevede che la società debba inviare per raccomandata gli inviti al calciatore e nessuna autonoma interpretazione può sostituirsi ad una precisa e chiara disposizione del Legislatore Sportivo.

Nulla controdeduce il calciatore Chiaretti Mattia, il quale, peraltro, non risulta agli atti che abbia motivatamente respinto le contestazioni ricevute.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo e per gli effetti dichiara il calciatore Chiaretto Mattia non svincolato dalla A.S. Caminese.

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

Il Presidente f.f. del TFN Sez. Tesseramenti
Dott. Massimo Procaccini

Publicato in Roma, il 31 Agosto 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio